

CAMERA DEI DEPUTATI N. 152-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 12 dicembre 1958

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 dicembre 1958 (Stampato n. 262)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(AZARA)

Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 dicembre 1958*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Ai condannati per reati politici indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge in data odierna, con la quale è fatta delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto, può essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Ai condannati per reati politici indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge in data odierna, con la quale è fatta delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, può essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni.

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione dei benefici indicati nella legge di delegazione predetta, il giudice, in ogni stato e grado del processo, in deroga alle norme di cui agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale, con decreto motivato, è autorizzato a non emettere o a revocare il mandato di cattura, e a concedere la libertà provvisoria, quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva.

ART. 3.

Nei certificati del casellario giudiziale richiesti da autorità, diverse da quelle che hanno giurisdizione penale, o da persone private, non sono menzionate le sentenze di condanna pronunciate dai tribunali militari alleati ad una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore ad anni cinque, o ad una pena pecuniaria.

La stessa disposizione si applica per le sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria italiana per reati in danno delle Forze armate alleate o delle Forze armate di occupazione.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.